

Allegato 1 – Estratto “Decreto Legge n. 23/2020” - Fondo Centrale di Garanzia SACE

Premessa

Il Decreto Legge n 23 dell' 8 aprile 2020 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori rilevanza strategica e di giustizia» contiene diverse misure che hanno l'obiettivo di sostenere la liquidità del tessuto industriale italiano colpito dall'emergenza.

Le misure sono state definite nei limiti di quanto previsto dal « Temporary Framework della Commissione Europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19.

Il decreto tra le altre cose prevede:

- Il rafforzamento del Fondo di Garanzia a sostegno delle PMI e Mid Cap (imprese con un numero di dipendenti massimo di 499)
- Un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti concessi alle grandi imprese e alle PMI che abbiano esaurito che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI
- Una modifica al finanziamento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all'esportazione delle imprese

Misure a supporto della liquidità

L'Art.13 Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 che **sostituisce** l'articolo 49 del DL «Cura Italia»

INTERVENTO FCG				
BENEFICIARI	PMI	PMI FINO A 499 DIPENDENTI	IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI
DURATA	Fino a 72 mesi con rimborso del capitale non prima di 24 mesi	Fino a 72 mesi	Fino a 72 mesi	Rinegoziazione fino a 72 mesi
GARANZIA STATALE	100% su nuovi finanziamenti	90%	90% STATO + 10% CONFIDI o altro fondo di garanzia	80%
IMPORTO MASSIMO ASSISTITO DA GARANZIA	Il minore tra: 1) 25.000 euro 2) 25% dei ricavi 2019	Non superiore alternativamente tra: 1) 25% fatturato del 2019; 2) Spesa salariale del 2019 x 2 3) i fabbisogni a copertura dei costi operativi e per gli investimenti nei successivi 12/18 mesi	Il minore fra: 1) il 25% del fatturato 2) 800mila €	Importo massimo annuo garantito fino a 5 milioni
LIMITI	Il finanziamento non può essere utilizzato per rimborsare parzialmente o estinguere altri finanziamenti			Deliberazione di un extra credito di almeno 10% del debito rinegoziato
COSTI	Accesso gratuito al fondo + tasso di interesse con cap, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di assicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e gestione dell'operazione finanziaria			
PROCEDURE	Autocertificazione su danni da COVID-19 Nessuna valutazione del Fondo		Ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario.	

L' Art.1 Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 introduce nuove misure anche a favore delle **Mid Cap** e delle **grandi imprese**

INTERVENTO SACE			
BENEFICIARI	Imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e fatturato fino a 1.5 miliardi	Imprese con oltre 5 mila dipendenti in Italia e fatturato fra 1.5 e 5 miliardi	Imprese con fatturato superiore a 5 miliardi
GARANZIA	90%	80%	70%
TEMPISTICHE	Fino al 31.12.2020 e solo per nuovi finanziamenti concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto e si estende alla quota capitale, interessi e ad ogni altro onere accessorio		
IMPORTO MASSIMO ASSISTITO DA GARANZIA	Non superiore (a livello cumulato per tutti i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica) al maggiore tra: 1) 25% fatturato del 2019; 2) Costi del personale del 2019 x 2 entrambi i parametri fanno riferimento all'ambito nazionale		
LIMITI	L'impresa e/o altra impresa del gruppo a cui eventualmente essa appartiene si impegna a: a) non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 b) gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali c) destinare il fondo per i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia d) il finanziamento assistito da garanzia non deve essere utilizzato per rimborsare altri finanziamenti		
COSTI	Ai costi di istruttoria si aggiungono: PMI Sull'importo garantito: 0.25% primo anno, 0.50% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno GRANDI IMPRESE Sull'importo garantito: 0.50% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno		
PROCEDURE	L'impresa presenta domanda alla banca che esegue istruttoria, se positiva trasmette richiesta di garanzia alla SACE che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento		
RIMBORSO	Massimo 6 anni con la possibilità di un preammortamento fino a 24 mesi		
PROCEDURA	Semplificata a favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le altre aziende il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico		

Sostegno all'esportazione

Con le previsioni dell'art 3 il D L n 23 2020 introduce importanti modifiche al funzionamento di SACE e «sposta», attraverso un sistema di coassicurazione, **in capo allo Stato per il 90 i rischi definiti non di mercato**, in modo da liberare risorse da destinare al potenziamento dell'export e far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale.

A seguito delle modifiche, **SACE rilascerà le garanzie e le coperture assicurative sia in nome proprio sia per conto dello Stato.**

Il Decreto, inoltre, istituisce presso il MEF un **comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione.**

Tale Comitato delibera il piano annuale di attività che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché il sistema di limiti di rischio, le soglie di tolleranza, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento per l'attuazione.

Altri articoli

Di seguito si richiamano brevemente le disposizioni dei principali articoli del D.L. 23/2020 di interesse per le imprese:

- Art. 4:** L'articolo 4 del D.L. n.23/2020 contempla specifiche previsioni per la semplificazione, grazie alla possibilità di utilizzare strumenti informativi e telematici, della conclusione di contratti con gli intermediari finanziari
- Art. 5:** L'articolo differisce l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che entrerà in vigore il 1 settembre 2021
- Art. 6:** Si prevede la sospensione delle previsioni sulla riduzione del capitale di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, così come non opera la causa di scioglimento in base agli artt. 2484, primo comma numero 4) e 2545-duodecies del codice civile
- Art. 7:** Per la redazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, il principio di continuità, di cui all'art. 2423-bis comma primo numero 1) è fatto salvo se risultava sussistente alla data dell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020, ancorchè non ancora approvato.
- Art. 8:** Vengono sospese fino al 31.12.2020 le previsioni degli artt. 2467 e 2497-quinquies che sancisce la postergazione dei finanziamenti da soci rispetto a quelli degli altri creditori.
- Art. 9:** Concede la possibilità di prorogare di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati e aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. Per i procedimenti di omologazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, prima dell'udienza fissata, con istanza al tribunale si può richiedere proroga di 90 giorni per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato.
- Art. 10:** Viene sancita lo stato di improcedibilità dei ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, ad eccezione delle richieste presentate dal pubblico ministero.
- Art. 11:** Si sospendono i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva nel periodo 9 marzo 2020 - 30 aprile 2020. I protesti o le constatazioni equivalenti dal 9 marzo 2020 fino all'entrata in vigore del decreto non sono trasmessi alle Camere di Commercio e nel caso siano già stati pubblicati queste ultime provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.